



REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LE MODALITA" DI COSTITUZIONE DEL FONDO E LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"





SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI	3
ART. 3 <i>PRESTAZIONI E ATTIVIT</i> À OGGETTO DEGLI INCENTIVI	4
ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA	4
ART. 5 INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE ALTRE STAZIONI APPALTANTI	5 5
ART. 6 COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO	5
ART. 7 MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO	6
ART. 8 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO	7
ART. 9 EROGAZIONE DELEL SOMME	7
ART. 10 COEFFICIENTI DI RIDUZIONE	8
ART. 11 QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	8
ART. 12 APPLICAZIONE	9





Articolo 1 (Oggetto e finalità)

- 1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato "Codice", nonché di disciplina di modalità e di criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
- 2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

- 1. Il presente regolamento si applica al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale, assunto a tempo indeterminato e determinato che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente _____ (ARPA) per la realizzazione di programmi di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
- 2. Il presente regolamento si applica anche al personale di altre stazioni appaltanti che assume gli incarichi di cui agli articoli 23 e 24 del Codice, conferiti da ARPA nei casi stabiliti dall'articolo 5, comma 3.
- 3. In particolare sono soggetti interessati alla fruizione degli incentivi di cui al presente regolamento:
 - a) il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle prestazioni/attività elencate all'articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) le figure di supporto ai soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Le figure di supporto sono collaboratori tecnici o amministrativi che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo, all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, ruoli comportanti responsabilità esterna, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.
- 4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.





Articolo 3 (Prestazioni e attività oggetto degli incentivi)

- 1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) valutazione preventiva dei progetti
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - d) responsabile unico del procedimento
 - e) direzione dei lavori
 - f) direzione dell'esecuzione (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
 - g) collaudo, ivi incluso il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
 - h) collaboratore tecnico/ amministrativo di supporto ai soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere precedenti.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 11/2016, le attività concernenti la progettazione non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

- 1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o servizio o di realizzazione di un lavoro sono proposti dal responsabile del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore generale.
- 2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- 3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

 Nell'ambito delle forme di collaborazione tra ARPA e altri enti, nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.





- 2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale di ARPA a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante ad ARPA, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte a favore di ARPA dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito da ARPA e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
- 5. Quando ARPA decide di avvalersi delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5, può destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.
- 6. Nella convenzione che regola i rapporti tra ARPA e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di quantificazione e liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)

- 1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.
- 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

Articolo 7 (Modalità di costituzione del fondo)

- 1. Con provvedimento del Direttore generale è istituito il fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 5. Nei provvedimenti del Direttore generale di approvazione degli atti di pianificazione dei lavori, servizi e forniture pubblici, sono determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo nella misura non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
- 2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, ai soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20% alle finalità di cui all'art. 113, comma 4.





- 3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
- 4. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
- 5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,8%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O	PERCENTUALE DA APPLICARE
DELLE FORNITURE	
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	2%
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,5%
- per la parte oltre euro 500.000,00	

- 6. Le prestazioni di cui all'articolo 3 relative ad appalti di servizi o forniture sono incentivate esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- 7. La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
 - <u>lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00</u> caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e





- componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- <u>servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00</u> caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
- 8. Non concorrono alla costituzione del fondo le procedure per acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, Iva esclusa.

Articolo 8 (Criteri di ripartizione del fondo)

- 1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
- 2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 9 (Erogazione delle somme)

- 1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del dirigente responsabile del contratto, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
- L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
- 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei contratti, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati al comma 1 lett. c) e d) dell'articolo 106 del Codice.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori





e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 10 (Coefficienti di riduzione)

 Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro pubblico, un servizio o una fornitura pubblici, venga affidata parte al personale interno di ARPA, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di ARPA o di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b).

Articolo 11 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

- 1. Il direttore generale, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture pubbliche.
- 2. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), il responsabile del procedimento¹ propone al dirigente responsabile del contratto, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - viene dato atto dell'avvenuta stipula del contratto e valutato il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
 - viene disposta la liquidazione
 - B. per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del contratto, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente dispone la liquidazione;
 - nel caso di contratto di durata pluriennale, la liquidazione è annuale ed è quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

-

¹ O altro soggetto in base al modello organizzativo adottato da ciascuna Agenzia





- C. Per l'erogazione relativa alla fase di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente dispone la liquidazione.

L'atto di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal dirigente all'unità organizzativa competente in materia di gestione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate nonché della compatibilità con l'attività ordinaria del Servizio competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 12 (Applicazione)

- 1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella pianificazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
- 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, dopo il 18 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente al 1° gennaio 2018, per le quali è possibile stanziare i corrispondenti importi sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 526 della legge 205/2017.
- 3. Le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, per le attività incentivate ricadenti nel periodo dal 19 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, devono essere reperite nell'ambito dei fondi contrattuali e rispettare i limiti di spesa per il trattamento accessorio e dei costi del personale previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.





(TABELLA 1): ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione Fino <i>al 5%</i>	Fase verifica e progettazione Fino al 20%	Fase affidamento Fino al 15%	Fase esecuzione Fino al 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	Fino al 2%				Fino al 2%
Responsabile del procedimento		Fino al 7%	Fino al 4,5%	Fino al 9%	Fino al 20,5%
Verificatore progettazione		Fino al 10%			Fino al 10%
Direttore dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)				Fino al 27%	Fino al 27%
Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*				Fino al 10%	Fino al 10%
Collaboratori tecnici **	Fino al 1,5%	Fino al 1,5%	Fino al 0,5%	Fino al 8%	Fino al 11,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	Fino al 1,5%	Fino al 1,5%	Fino al 10%	Fino al 6%	Fino al 19%

^{*} Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.





** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2): ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione Fino al 5%	Fase affidamento Fino al 25%	Fase esecuzione Fino al 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	Fino al 3%			Fino al 3%
Responsabile del procedimento		Fino al 10%	Fino al 15%	Fino al 25%
Direttore dell'esecuzione			Fino al 30%	Fino al 30%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare esecuzione			Fino al 10%	Fino al 10%
Collaboratori tecnici **	Fino al 1,0%	Fino al 5%	Fino al 8%	Fino al 14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	Fino al 1,0%	Fino al 10%	Fino al 7%	Fino al 18%
Totale				100%

^{**} Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.